UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"FORO ITALICO"
17 NOV. 2014
N. 14/0974/1-01

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

FONDAZIONE UNIVERSITARIA FORO ITALICO

ACCORDO QUADRO

TRA

- **L'Università degli Studi di Roma "Foro Italico"** (di seguito anche denominata "Università") con sede in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15, codice fiscale 80229010584, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giulio Goria, domiciliato per la sua carica in Roma, Piazza Lauro De Bosis n.15

E

- **La Fondazione Universitaria Foro Italico** (di seguito anche denominata "Fondazione") con sede in Roma, Piazza Lauro de Bosis n.15, codice fiscale 97786290581, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Lucia Colitti, domiciliato per la sua carica in Roma, Piazza Lauro De Bosis n.15

PREMESSE:

La convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" e la Fondazione Universitaria Foro Italico è stipulato ai sensi del Regolamento approvato con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, e successive modificazioni ed integrazioni.

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico";
- visto lo Statuto della Fondazione Universitaria Foro Italico;
- verificata la sussistenza in capo agli Organi della Fondazione Universitaria Foro Italico delle necessarie risorse materiali e professionali;
- considerato che l'Università:

➢ ritiene valore fondante la unicità della propria tradizione nell'ambito delle scienze del movimento e dello sport e valorizza la grande pervasività culturale, formativa e sociale del fenomeno dello sport nella sua più ampia accezione, espandendo il proprio campo d'azione ad altri ambiti, generali e specifici, quali in particolare la salute e il benessere, la società e il lavoro, il

turismo e il tempo libero, la formazione in campo educativo, la comunicazione, l'espressività e la creatività corporea;

- assume nella missione i temi dell'impegno sociale, quali la solidarietà e i processi di integrazione, l'inclusione dei soggetti in condizione di disabilità o disagio, la cooperazione, lo sviluppo, la pace;
- è impegnata a favore dell'apprendimento permanente e del trasferimento tecnologico, quali fondamentali strumenti di equità, eticità e progresso sociale, ed è sede di progettazione, sviluppo e coordinamento di attività a favore del territorio e della popolazione generale, in collegamento con le istituzioni competenti e gli altri enti interessati, in ambito nazionale e internazionale, anche in contesti di cooperazione allo sviluppo;
- promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva; e a incoraggiare la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità a tutti i livelli di formazione;
- ispira la sua azione ai principi complementari di autonomia e responsabilità, di sussidiarietà e razionalizzazione, equità e valorizzazione del merito. Rifiuta ogni forma di discriminazione e sviluppa azioni a favore delle pari opportunità, indipendentemente da differenze di genere, condizione fisica, etnia, confessione politica o religiosa;
- promuove un'azione sistematica volta a verificare l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza, la produttività e i livelli di internazionalizzazione della ricerca scientifica e della didattica, nonché la corretta e trasparente gestione delle risorse, e l'imparzialità e il buon andamento della gestione amministrativa, con specifico riferimento alla valutazione del personale, dei servizi e delle strutture. Sulla valutazione basa ogni sua politica, ogni distribuzione di risorse, ogni riconoscimento o avanzamento individuale;
- fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo. Assicura agli studenti, di cui valorizza la centralità nella vita dell'istituzione, i mezzi per conseguire un sapere critico e una formazione culturalmente adeguata e rispondente alle esigenze della società e del mondo del lavoro, promuovendo l'accesso agli studi e il loro completamento da parte di studenti capaci e meritevoli di ogni condizione, nazionalità e appartenenza politica o confessionale, anche se privi di mezzi;
- nel quadro della politica di cooperazione interuniversitaria e territoriale nel perseguimento dei propri fini didattici, scientifici, culturali e organizzativi, l'Ateneo promuove accordi, convenzioni e forme associative, consortili e societarie con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. Assumono rilievo, in tal senso, la possibile costituzione, autonoma o congiunta, di Fondazioni di diritto privato atte a favorire specifiche azioni istituzionali;

- considerato che la Fondazione:

- ha lo scopo di coadiuvare l'Università nello sviluppo della cultura, della ricerca, della formazione nell'ambito delle attività motorie, dello sport e del benessere psico-fisico nella sua più ampia accezione;
- si propone di favorire la collaborazione tra l'Università e le comunità territoriali, mediante la prestazione di servizi e attività volte a reperire risorse per sostenere iniziative di eccellenza e di cooperazione a livello internazionale da attuare e gestire nell'interesse dell'Università e per il perseguimento della *mission* propria della stessa;
- può svolgere attività a favore o per conto dell'Università Foro Italico quali:

a) acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, anche allo scopo di renderli disponibili per lo svolgimento delle attività dell'Università Foro Italico

b) svolgimento di attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca con specifico riguardo a:

b1. promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca

b2. promozione e svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca

b3. realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio

b4. promozione e supporto dell'attività di cooperazione scientifica e culturale dell'Università Foro Italico con istituzioni nazionali ed internazionali

b5. realizzazione e gestione, nell'ambito della programmazione dell'Università Foro Italico, di strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività istituzionale dell'Università

b6. promozione e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1), del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettale

b7. supporto all'organizzazione di stage e di altre attività formative, nonché ad iniziative di formazione a distanza

- per il perseguimento dei propri scopi e delle finalità può, fra l'altro:

a) promuovere, anche attraverso attività di *merchandising*, la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della Fondazione

b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati

c) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture universitarie delle quali le sia stata affidata la gestione

d) sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche dell'Università Foro Italico

e) promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali società di capitali la partecipazione non può superare il cinquanta per cento dell'intero capitale sociale

f) promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economico e sociali, pubblici o privati

g) promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti

- per l'adempimento dei propri compiti dispone:

a) di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio

b) dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio

c) dai proventi delle proprie attività, anche in regime di convenzione

- considerato che entrambe le Parti :

hanno interesse a stipulare un accordo quadro per consentire l'ordinato svolgimento delle attività di supporto e servizio che la Fondazione può svolgere in favore dell'Università, fermo rimanendo che lo svolgimento di dette attività potrà essere oggetto di accordi esecutivi attraverso i quali regolare i livelli di servizio, gli aspetti finanziari, quelli organizzativi nonché dettare disciplina di dettaglio.

Le Parti concordano quanto segue:

Art. 1 Contenuto della Convenzione

1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto

1. La Fondazione opera in conformità con il D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254.
2. La Fondazione, ente strumentale dell'Università, gestisce le attività funzionali all'attività dell'Università secondo le modalità fissate nel presente accordo quadro, nonché nelle Convenzioni esecutive o negli eventuali Accordi stipulati con l'Università.

3. La Fondazione potrà avvalersi del personale, nonché delle strutture di Ateneo per le attività di supporto, servizio e promozione previste nel proprio Statuto.

Art. 3 Durata dell'Accordo e procedura di rinnovo

1. Il presente Accordo avrà durata di anni 10 a partire dalla data di sottoscrizione, salvo recesso da notificarsi a mezzo raccomandata a/r almeno un mese prima della scadenza prevista. Alla scadenza del termine sopra indicato, qualora non venga esercitata la facoltà di recesso, il presente atto si intende tacitamente rinnovato per un ulteriori anni 10.

Art. 4 Obblighi delle Parti

1. La Fondazione si obbliga ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle procedure di natura amministrativo-contabile attraverso le proprie risorse organiche e materiali.

Art. 5 Centro Universitario di Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico

1. L'Università affida alla Fondazione la gestione amministrativo-contabile delle attività relative al "Centro Universitario di Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico", nonché la gerenza dei relativi spazi ad esso destinati, di cui all'Allegato 1 alla presente Convenzione.

Art. 6 "Spazi FP1, FA4 e FA5"

2. Alla Fondazione, al fine di assicurare all' Università ulteriori sostegni finanziari ed operativi necessari al conseguimento delle finalità previste dell'Università, è affidata la gestione dei così detti "Spazi FP1, FA4 e FA5" di cui all' Allegato 2 della presente Convenzione, esclusivamente nelle ore non dedicate alla didattica e alla ricerca.

Art. 7 Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. L'Università assume l'onere della conservazione degli spazi destinati alle attività del "Centro Universitario di Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico", e ai così detti "Spazi FP1, FA4 e FA5", incluse le spese di ordinaria manutenzione, di pulizia e delle utenze relativamente alle ore di didattica.
2. La Fondazione assume l'onere della conservazione degli spazi destinati alle attività del "Centro Universitario di Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico", e ai così detti "Spazi FP1, FA4 e FA5", incluse le spese di ordinaria manutenzione, di pulizia e delle utenze relativamente alle ore non dedicate alla didattica e alla ricerca, definite di volta in volta sulla base delle esigenze didattiche dell'ateneo.

3. L'Università si impegna ad eseguire la manutenzione straordinaria sui locali del "Centro Universitario di Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico" e ai così detti "Spazi FP1, FA4 e FA5", al fine di consentirne il corretto utilizzo e al fine di garantire l'esecuzione delle prestazioni.

Art. 8 Master

1. Alla Fondazione, allo scopo di assicurare all' Università ulteriori sostegni operativi necessari al conseguimento delle finalità previste dell'Università, è affidata la gestione amministrativa e contabile dei programmi e delle attività connesse ai Master di I livello e ai Master di II livello ed ad altri corsi di interesse rilevante ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali. Rimane inteso che le procedure di iscrizione, carriera e rilascio titolo sono di competenza dell'Ateneo.

Art. 9 Altre Attività Collegate

1. L'Università, ritenuto utile e funzionale agli scopi della stessa, affida alla Fondazione la gestione e l'organizzazione di progetti, eventi e attività atte a garantire gli ulteriori sostegni finanziari ed operativi necessari per consentire il conseguimento delle finalità previste dagli Statuti, dagli Accordi e delle Convenzioni, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254.

Art. 10 Osservanza di Leggi e Regolamenti

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile, dei rispettivi Statuti e, specificamente per gli affidamenti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presenta accordo quadro, alle eventuali Convenzioni esecutive.

Art. 11 Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione del presente Accordo nonché all'esecuzione del rapporto tra le Parti, le stesse si impegnano a risolverle in via amichevole, facendo ricorso eventualmente ad un comitato paritetico composto da due componenti per ciascuna delle Parti, che deciderà secondo le regole contenute nel mandato ricevuto dalle parti stesse. In ogni caso di mancata definizione il Foro competente è quello di Roma.

Art. 12 Registrazione

1. Il presente Accordo è redatto in duplice copia originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso. In caso di registrazione, i relativi oneri e spese saranno a carico della parte che ne ha dato causa.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le attività connesse al presente Accordo, nonché per fini statistici.
2. Le Parti concordano, inoltre, di riconoscersi rispettivamente titolari e responsabili dei dati personali raccolti in esecuzione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003. I dati potranno essere gestiti sia informato cartaceo sia in formato elettronico.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 10/11/2014

IL DIRETTORE GENERALE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
FORO ITALICO

Dott. Giulio Goria

Roma, 10/11/2014

IL DIRETTORE GENERALE
FONDAZIONE UNIVERSITARIA
FORO ITALICO

Dott.ssa Lucia Colitti

ALLEGATO

Convenzione Università degli studi di Roma "Foro Italico" – Fondazione Universitaria Foro Italico

ALLEGATO

Convenzione Università degli studi di Roma "Foro Italico" – Fondazione Universitaria Foro Italico

Palestre FA4 e FA5 – P.za Lauro De Bosis, 15 Roma

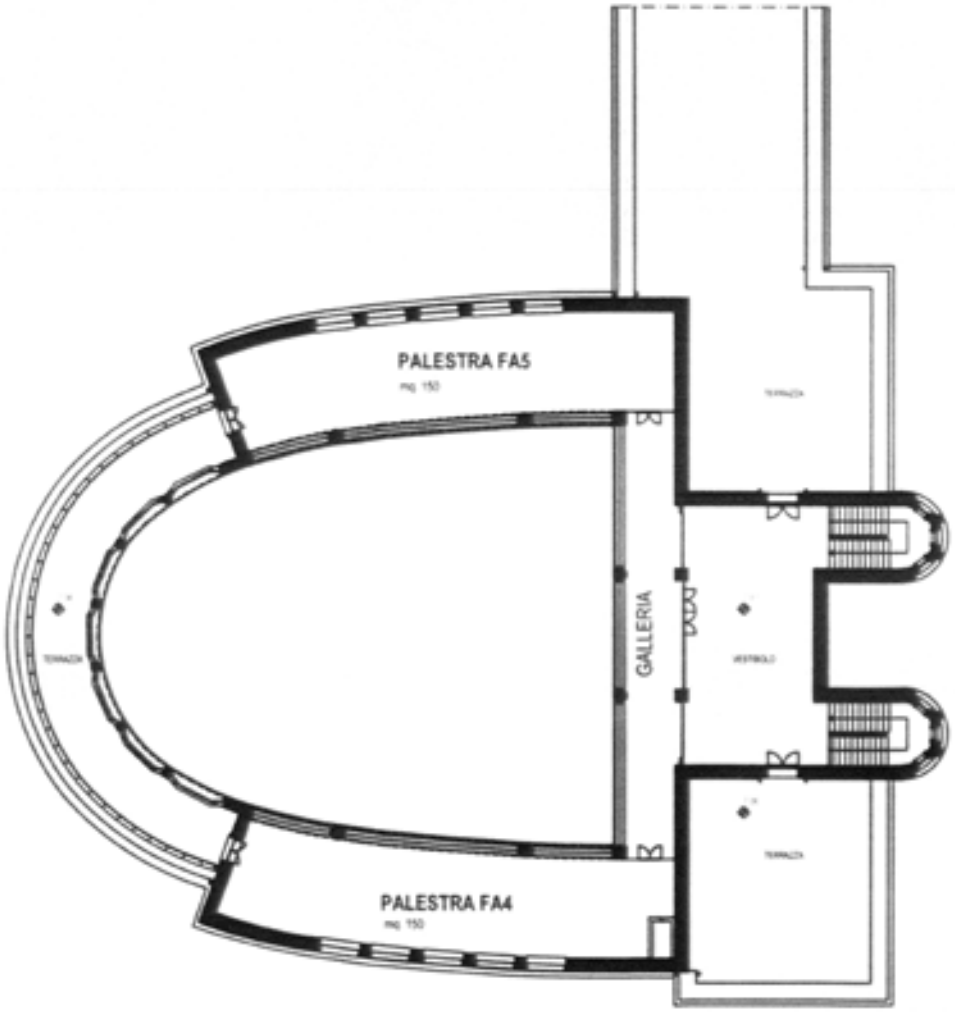

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"
Protocollo del
21 OTT. 2014
N 14/08744-03

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Delibera
Consiglio di Amministrazione

SEDUTA DEL 15.10.14	VERBALE N. 4/2014	O.D.G. N. 6	DELIBERA N. 22

CONVENZIONE FONDAZIONE UNIVERSITARIA "FORO ITALICO"

Il Rettore chiede al Prorettore, Prof. Gennaro Terracciano, di illustrare al Consiglio la bozza dell'Accordo quadro con la Fondazione Universitaria "Foro Italico" che regola la gestione di alcune delle attività dell'Università stessa. Attraverso tale accordo, la Fondazione si impegna ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle procedure di natura amministrativo-contabile delle attività relative al "Centro Universitario di Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico", nonché la gestione degli spazi FP1, FA4 e FA5 esclusivamente nelle ore non destinate alla didattica e alla ricerca. Inoltre la Fondazione si impegna a gestire e organizzare progetti, eventi e attività atte a garantire ulteriori sostegni finanziari ed operativi necessari per conseguire le attività previste dagli Statuti e da ulteriori accordi e convenzioni attuative.

Il Rettore, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto, apre la discussione, al termine della quale, invita il Consiglio a deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Rettore
- Vista la documentazione relativa all'oggetto

Delibera

di approvare all'unanimità e seduta stante l'Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" e la Fondazione Universitaria "Foro Italico".

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AGLI UFFICI INTERESSATI ALLA SUCESTESA DELIBERA:
• AREA AFFARI LEGALI
• AREA INFRASTRUTTURE E SICUREZZA
• FONDAZIONE UNIVERSITARIA "FORO ITALICO"
• AREA SERVIZI DI DIREZIONE
• AREA CONTABILITÀ E BILANCIO
• AREA RISORSE UMANE
• AREA DIPARTIMENTALE
• COMMISSIONE PALESTRE

DARE ESECUZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giulio Goria)

ALLEGATI:- ACCORDO QUADRO